

## **DECRETO 23 luglio 2008**

**Rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' con decorrenza 1° luglio 2008.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la delibera n. 307 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 17 giugno 2008, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui trattasi con decorrenza 1° luglio 2008 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2006 e il 2007, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,7%;

Considerato che la suddetta delibera ha tenuto conto, come lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita';

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilita';

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2007;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2008 l'importo mensile di cui in premessa e' determinato nella misura di euro 226,45.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro: Sacconi